

(N. 2181)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1952

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624 e 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare i decreti del Presidente della Repubblica sopra specificati, emanati ai sensi delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, per sopperire ad urgenti ed inderogabili esigenze di talune Amministrazioni statali.

Detti decreti hanno comportato assegnazioni per complessive lire 273.150.000, con prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste relativo all'esercizio finanziario 1951-52, come dal dettaglio che segue:

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 DICEMBRE 1951, N. 1624:

Al Ministero delle finanze:

per affrancare da un vincolo il palazzo demaniale adibito ad uso di caserma per la brigata della Guardia di finanza di Novafeltria L. 250.000

(Assegnazione resa indilazionabile dalla necessità di definire una vertenza in corso, alle condizioni più favorevoli per lo Stato).

Al Ministero degli affari esteri:

per spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali L. 50.000.000
 (Assegnazione connessa con indilazionabili esigenze determinate da contingenti situazioni).

Al Ministero della pubblica istruzione:

per l'acquisto in Aquileia di un fabbricato nel quale sono stati rinvenuti pavimenti a mosaico attribuibili ad una antica chiesa paleocristiana del IV secolo, di particolare interesse per gli studi della storia dei primi secoli del Cristianesimo . 17.500.000
 (L'urgenza dell'assegnazione è determinata dal termine imposto dal proprietario dello stabile per il pagamento del prezzo, come condizione indispensabile per il perfezionamento della vendita).

Al Ministero del commercio con l'estero:

per le spese inerenti alla partecipazione dell'Italia alla Fiera di Addis Abeba 20.000.000

Al Ministero del bilancio:

per le occorrenze derivanti dalla cessazione dell'*interim* di tale Dicastero da parte del Ministro del tesoro, nel nuovo assetto governativo e dalla conseguente riattivazione del Gabinetto del Dicastero medesimo:

Oneri di personale:

Indennità agli addetti al Gabinetto L.	16.000 000	
Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari (mil. 6) e indennità di missione al personale del Ministero (mil. 2)	8.000.000	
Compensi per lavoro straordinario	4.500.000	
Premio giornaliero di presenza	3.000.000	
Compensi speciali	1.000.000	
	<hr/>	L. 32.500.000

Oneri per i servizi:

Spese per acquisto di libri, riviste e giornali . . L.	700.000	
Spese casuali	200.000	
	<hr/>	» 900.000
		<hr/> L. 33.400.000
		<hr/>
Totale . . . L.	121.150.000	

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1951, N. 1625:

Al Ministero delle finanze:

per lavori urgenti di riassetamento edilizio, nel compendio termale di Chianciano, resi inderogabili dal preoccupante aggravarsi di lesioni in conseguenza del progressivo cedimento delle fondazioni dell'edificio L. 72.000.000

Al Ministero degli affari esteri:

per le spese inerenti alla Conferenza in Roma del Consiglio Atlantico:

Oneri di personale:

Compensi speciali al personale addetto ai lavori . . . L.	5.000.000	
Compensi al personale estraneo alla Amministrazione partecipante ai lavori della Conferenza	2.000.000	
	<u> </u>	L. 7.000.000

Oneri per i servizi:

Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, trasporto e spese per la pubblicazione dei documenti . . . L.	33.000.000	
Spese di rappresentanza . .	18.000.000	
Spese per l'adattamento dei locali	15.000.000	
Spese per l'impianto e la manutenzione dei servizi telefonici e di interpretazione simultanea	7.000.000	
	<u> </u>	» 73.000.000
		<u> </u> L. 80.000.000
		<u> </u> L. 152.000.000
		<u> </u> L. 273.150.000

La convalidazione dei decreti in parola è richiesta dal disposto dell'articolo 42, ultimo comma, della vigente legge di contabilità generale dello Stato,

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624 e 22 dicembre 1951, n. 1625, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 121.150.000 e di lire 152.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

ALLEGATO N. 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, nn. 1096, 1098 e 1100, 24 ottobre 1951, n. 1106 e 27 ottobre 1951, nn. 1105 e 1109;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e *ad interim* per il tesoro;

D E C R E T A :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 121.150.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 272. — Acquisto di stabili e terreni L. 250.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Capitolo n. 93. — Spese riservate, ecc. L. 50.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 210. — Spese per acquisti, ecc. di immobili di interesse archeologico e monumentale L. 17.500.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Capitolo n. 34. — Contributi per la partecipazione italiana
Fiere, ecc. L. 20.000.000

MINISTERO DEL BILANCIO

Capitolo n. 1. — Indennità agli addetti al Gabinetto . . .	L. 16.000.000
Capitolo n. 2. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	3.000.000
Capitolo n. 3. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	4.500.000
Capitolo n. 4. — Compensi speciali, ecc.	1.000.000
Capitolo n. 5. — Indennità di missione, ecc.	2.000.000
Capitolo n. 5-bis (di nuova istituzione). — Spese per i viaggi compiuti dal Ministro e dai Sottosegretari di Stato	6.000.000
Capitolo n. 5-ter (di nuova istituzione). — Spese per acquisto di libri, riviste e giornali italiani ed esteri per il Gabinetto del Ministro e per le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato	700.000
Capitolo n. 6. — Spese casuali	200.000
	Totale L. 121.150.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.

ALLEGATO N. 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1951, n. 1625, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 24 del 29 gennaio 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, nn. 1096 e 1098 e 27 ottobre 1951, n. 1105;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e *ad interim* per il tesoro;

D E C R E T A :

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inserito al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 152.000.000 che si inseriscono ai sotto indicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 271. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori, ecc.	L. 72.000.000
--	---------------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Capitolo n. 120-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese per la Conferenza del Consiglio Atlantico ») — Spese di adattamento di locali	L. 15.000.000
Capitolo n. 120-ter (di nuova istituzione). — Spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento — Spese per la pubblicazione di documenti — Spese per gli automezzi e di trasporto	33.000.000
Capitolo n. 120-quater (di nuova istituzione). — Impianto e manutenzione dei servizi telefonici e di interpretazione simultanea — Installazione e funzionamento dei servizi postale e telegrafico	7.000.000
Capitolo n. 120-quinquies (di nuova istituzione). — Compensi per il personale estraneo all'Amministrazione dello Stato . . .	2.000.000

Capitolo n. 120-VI (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere ai funzionari ed impiegati delle varie Amministrazioni statali addetti alla Conferenza (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	5.000.000
Capitolo n. 120-VII (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese di rappresentanza L.	18.000.000
	<hr/>
Totale L.	152.000.000
	<hr/> <hr/>

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.